La sfida delle *Trust Companies* italiane

di Andrea VICARI [1]

SOMMARIO: §1. L'idea della *trust company*: un pò di storia - §2. La *trust company* oggi: vantaggi rispetto al trustee persona fisica - §3. Il ruolo delle *trust companies* italiane nello sviluppo del trust in Italia - §4. L'oggetto sociale delle *trust companies* italiane: esperienze e prospettive

§ 1. L'idea della *trust company*: un pò di storia

Nonostante spesso fonte di confusione, il *nomen* «*trust company*» non descrive altro che una società che svolge professionalmente l'attività di trustee. L'idea che una società potesse svolgere in modo professionale questa attività viene da un luogo lontano nel tempo e nello spazio: la New York degli inizi del XIX secolo [2]. Allora le banche newyorkesi non usavano concedere mutui ipotecari a chi non fosse un residente della città di New York. Il legislatore nel 1822 emanò un provvedimento nel quale si disponeva la creazione di quella che venne ad essere successivamente chiamata «*Farmers' Loan and Trust Company*». Lo scopo di questo provvedimento era proprio quello di «agevolare i cittadini dello stato residenti in zone rurali nell'ottenere mutui ipotecari, cosa che era invece fino ad allora molto complicata». Poiché la missione della società era quella di curare gli interessi di soggetti lontani ed all'epoca le comunicazioni ed i trasporti erano piuttosto lenti e disagevoli, ben presto ci si rese conto dei grandi vantaggi per la società stessa e per i clienti che sarebbero potuti derivare dal permetterle di agire in qualità di trustee. Così, per la prima volta, venne riconosciuta ad una società la possibilità di modificare il proprio oggetto sociale in modo da includervi l'esercizio professionale dell'attività di trustee. Pochi anni dopo, lo stesso avvenne nello stato della Pennsylvania per la «*Pennsylvania Company for Insuring Lives and Granting Annuities*», che ottenne il privilegio di agire professionalmente in qualità di trustee nel 1836.

Già all'avvio del moderno capitalismo la *trust company* si impose quindi come strumento per soddisfare bisogni lasciati insoddisfatti dagli altri intermediari finanziari. Ancor oggi così è, anche se molte delle originali funzioni per le quali questo tipo di intermediario era nato sono divenute obsolete.

[1] Andrea VICARI è avvocato e notaio nella Repubblica di San Marino; dottorando di ricerca in Diritto comparato presso l'Università di Palermo; LL.M. (*Harvard Law School*); J.S.D. candidate (*Cornell Law School*).

[2] Che l'idea della *trust company* fosse il più importante contributo americano al mondo del trust era già sottolineato da M. ROTH, *Der Trust in seinem Entwicklungsfang vom Feofee to uses zur Amerikanischen trust company*, Marburg in Hessen, 1928, p. 194 e 210.

Infatti, le *trust companies* hanno dimostrato una forte capacità espan: andando a svolgere funzioni prima svolte dagli intermediari tradizionali strumenti tradizionali. Questo tipo di sviluppo è dovuto principalmente capacità del trust di soddisfare bisogni sociali meglio degli strumenti u zionali [3].

§ 2. La *trust company* oggi: vantaggi rispetto al trustee persona fi

Lo sviluppo del raggio d'azione delle *trust companies* è avvenuto ancl un'altra direzione: erodendo la sfera prima riservata ai trustees persone che. Questo sviluppo è invece dovuto alla capacità del trustee societar soddisfare molti dei bisogni di chi si rivolge al trust meglio del trustee sona fisica. Non sempre così è, ma in molti casi può essere effettivam preferibile per il disponente nominare trustee una *trust company*. Questc tre motivi principali. In primo luogo, la durata della sua vita è sovente periore a quella della vita di un individuo; il disponente così evita tutti i r d'instabilità inerenti al cambiamento del trustee: la designazione di n trustees indipendentemente dalla sua volontà, il periodo di *vacatio* dell cio, l'eventuale imponibilità dei trasferimenti dei beni in trust dal vecch nuovo trustee [4]. In secondo luogo, la maggior competenza tecnica : gestione degli investimenti: le *trust companies* dispongono di gestori pr sionali di fondi, che possono certamente amministrare i beni in trust in m più proficuo rispetto a quello che potrebbe fare l'uomo medio. In t luogo, la familiarità con i problemi legali legati al trust: spesso le *trust panies* si appoggiano a consulenti legali esterni che hanno esperienza cifica in materia di trusts e dei relativi problemi pratici: possono qu risolvere con maggior rapidità le eventualità che si manifestano nella di uno specifico trusts.

§ 3. Il ruolo delle *trust companies* italiane nello sviluppo del tru: Italia

La sempre crescente diffusione del trust in Italia richiederà, ma sar meglio scrivere richiede perché ritengo i tempi già maturi, lo sviluppo c tessuto di operatori che istituzionalmente svolgano il ruolo di *trust comp* Non solo perché solo le *trust companies* italiane sono veramente capa soddisfare i bisogni di disponenti e beneficiari italiani, ma perché solo le *companies* italiane possono compiere un opera di «moralizzazione» in realtà, come quella del mondo del trust italiano, dove spesso purtr

[3] Per approfondimenti in merito a questa proposizione è d'obbligo vedere M. LUPOI, *Trusts*, Milanc

[4] Quando il subentro avviene tra due trustees italiani non dovrebbero nascere comunque qu d'imponibilità del trapasso di beni, v. M. LUPOI, *Trusts* (*supra*, nota 3), p. 807.

improvvisazione e presunzione prevalgono ancora su approfondimento e capacità.

Chi sfoglia giornali internazionali, anche semplici quotidiani o settimanali, trova sempre più spesso pagine pubblicitarie nelle quali si reclamizza la magia del trust ed i suoi vantaggi. Molte di queste iniziative sono tentativi commerciali per vendere all'ingrosso strutture *off-shore* preconfezionate senza alcuna considerazione delle circostanze in cui si trovano disponente e beneficiari. Di per sé, questo non sarebbe un gran male per gli italiani. L'impatto della stampa straniera in Italia è limitato e comunque gli italiani non sono da questo punto di vista un popolo avventato: solo pochi sprovveduti, dopo aver letto queste pubblicità, sarebbero tentati di affidare i propri denari ad una *trust company* locata chissà dove ed amministrata da chissà chi. Se è vero che gli italiani in generale non sono un popolo avventato, non sempre questo è vero per tutti i professionisti italiani. Riempirsi la bocca con paroloni stranieri e vendere toccasana per tutti i mali dai nomi spesso incomprensibili all'italiano medio (le *holdings*, le *Stiftungs* e le *Anstalts*, per citare alcune delle pozioni più richieste), sembra essere oggi di gran moda: loro, i professionisti rampanti, la chiamano pianficazione fiscale e successoria. Oggi tutti parlano di trust, chi si rivolge al professionista rampante sottocasa sempre più spesso si sente quindi proporre quest'istituto come soluzione a propri problemi. Tuttavia, molto spesso gli atti di trusts non sono dal professionista confezionati sulle esigenze del cliente. La confezione di un atto di trust richiede tempo, preparazione, voglia di approfondire il diritto straniero ed i suoi rapporti con il nostro ordinamento, e non tutti i professionisti ne hanno. Può quindi accadere che l'atto di trust venga dal consulente «comperato» da un «grossista» straniero, spesso quelle stesse *trust companies* che fanno pubblicità sui giornali internazionali o, a volte, da qualche *broker* d'oltralpe. Poiché in Italia l'autorità del professionista «di casa» è indiscussa, il cliente finale si trova sovente a comprare qualche cosa che da solo non avrebbe mai comprato, solo perché consigliato. Giunti alla fase della sottoscrizione dell'atto di trust, il professionista esce poi addirittura di scena. A quel punto spetta al cliente discutere con la *trust company* residente nel paradiso fiscale, magari in lingua straniera, magari sulla base di un atto di trust non redatto in italiano e sottoscritto senza nemmeno capirne il contenuto, magari sulla base di clausole negoziali nelle quali egli ha rinunciato ad ogni potere di controllo sull'attività del trustee e nelle quali ha limitato fortemente la responsabilità di costui, magari con un funzionario scorbutico che se ne frega di adattare il comportamento della *trust company* alle mutate circostanze in cui si trovano i beneficiari. Cosa può fare a questo punto il cliente? Piangere? Infuriarsi con il professionista? Tutto inutile. Il denaro è all'estero e là resta. Altro che responsabilità da prospetto qui ci vorrebbe!!

Ecco allora perché il trust in Italia ha bisogno di *trust companies* italiane.

La *trust company* italiana, se vuole crescere, deve guadagnarsi una rep zione. Non può quindi permettersi la superficialità ed incuranza delle pro concorrenti esotiche, né la loro insensibilità. Può e deve spiegare quello il cliente firma, può e deve parlare con il professionista, il disponente beneficiario, può e deve offrire atti di trust in italiano pensati per le esig di clienti italiani, può e deve rispondere dove sbaglia. Se le *trust compa* italiane verranno sempre più numerose, come sembra, su questa linea vranno impostare la loro sfida: non solo prezzi, ma soprattutto qualit servizio, attenzione ai clienti e la considerazione dei loro bisogni. In qu modo, la competizione produrrà non solo efficienza ma anche mor eliminando le distorsioni che la presenza sul mercato italiano di oper esteri senza scrupoli e senza responsabilità genera. Di questa moralizzaz beneficerà tutto il mondo del Trust in Italia.

§ 4. L'oggetto sociale delle *trust companies* italiane: esperienze e spettive

Il numero delle *trust companies* italiane è in progressivo aumen conferma del sempre maggiore interesse che l'istituto del trust sta catali do nel nostro Paese. Se, da una parte, questo implica maggior facilità ricerca di un trustee professionista a cui affidare incarichi, dall'altra cost notai e giudici a confrontarsi più frequentemente con la predisposizio l'omologazione di atti costitutivi che prevedano l'esercizio di tale attivi conoscenza dei precedenti può quindi servire all'autorità giudiziaria superare eventuali perplessità in sede di omologazione ed al professio per giungere alla formulazione di clausole che permettano di descriver modo più appropriato l'attività delle società che vanno costituendo. S cherà, quindi, di analizzare in modo critico le pratiche ad oggi adottat

Ad oggi, tre sono le *trust companies* di diritto comune della cui or gazione si ha notizia.

Il 20 gennaio 2000, il tribunale di Prato ha omologato l'atto costituti una società con oggetto «la prestazione di servizi, a soggetti pubblici e pr comunque connessi alla loro organizzazione ed attività ed in particolar 1) i servizi connessi all'attività di trustee, di trust ovunque e da chiu costituiti, da realizzare mediante l'intestazione, l'amministrazione, la ges e la disposizione dei beni del trust secondo i termini nell'atto istitutiv trust medesimo e le norme particolari di legge tempo per tempo vi [...]»[5]. Ad una lettura superficiale questa clausola può apparire come corretta rappresentazione dell'attività esercitata da una *trust compan* così non è. Anche se è possibile accettare l'idea che, nell'omologare u

[5] L'atto costitutivo è descritto da D. A. MAZZONE, *In Italia le prime* trust companies, in *Trusts*, 20

oggetto sociale, il tribunale abbia compreso che la società intendesse rivestire a titolo professionale l'ufficio di trustee, non si può non riconoscere che questa formulazione presenta evidenti ambiguità. La locuzione «prestazione di [...] servizi connessi all'attività di trustee» può facilmente essere interpretata come «prestazione di servizi ausiliari all'attività di trustee e svolgimento di attività delegate dal trustee». Peraltro, il prosieguo della clausola non servirebbe a smentire quest'impressione. Infatti, quando si dice che tali servizi sono «da realizzare mediante l'intestazione, l'amministrazione, la gestione e la disposizione dei beni del trust secondo i termini dell'atto istitutivo» si potrebbe facilmente intendere che tali servizi consistono nello «svolgimento di atti di amministrazione, gestione e disposizione dei beni del trust delegati dal trustee alla società in base al potere di delega a lui attribuito nell'atto istitutivo». Se la società in questione rivestisse in prima persona l'ufficio di trustee e se questa interpretazione dovesse prevalere davanti al giudice, gli amministratori si troverebbero a compiere un atto estraneo all'oggetto sociale senza esserne consapevoli. Ovvio quindi che, per evitare spiacevoli sorprese, l'oggetto sociale di una società che voglia essere *trust company* richieda una formulazione più precisa di questa.

L'obbiettivo della chiarezza e precisione non sembra essere stato raggiunto, però, nemmeno nella *trust company* omologata il 4 aprile 2000[6] dal Tribunale di Firenze, il cui oggetto sociale stabilisce che «la società, inoltre, potrà assumere incarichi di intestazione di patrimoni e beni, utilizzando tutti gli istituti giuridici consentiti dalle attuali leggi e/o convenzioni internazionali, eventualmente acquisendo le necessarie autorizzazioni»[7]. Questa formulazione è stata raggiunta dopo che il giudice dell'omologazione aveva ritenuto «eccessivamente esplicita»[7] una clausola che recitava: «La società potrà assumere incarichi di trustee nei trusts costituiti sia in Italia che all'estero, regolati da legge straniera e/o riconosciuti ai sensi della Convenzione dell'Aia»; quest'ultima formulazione, sempre secondo il giudice, avrebbe fatto ricadere la società nel campo di applicazione della L. 23 novembre 1939, n. 1966, imponendo la preventiva autorizzazione ministeriale prevista per le fiduciarie[7]. Sebbene vi è chi ritenga che la formula in fine adottata costituisca un implicito ma evidente richiamo al trust[7], è doveroso sollevare qualche dubbio. Come ha ben scritto Lupoi, bisogna ricordare che «esistono le fiducie, non la fiducia, e ciascuna può presentare connotati giuridici diversi». Non si deve pensare che quella dell'intestazione sia una categoria generale in grado di ricomprendere il rapporto fiduciario nascente dal trust. Il trustee

[6] L'atto costitutivo omologato e il processo di omologazione sono descritti da v. M. ZANAZZI, *Omologazione di «Trust Company» italiana*, in *Trusts*, 2000, 625. Cfr. S. BUTTÀ, *La pubblicità dei trust*, §8. 3; M.L. MINGRONE, *La giurisprudenza sui trust*, §.4, in questa pubblicazione.

[7] M. ZANAZZI, *Omologazione di «Trust Company» italiana* [*supra*, nota 6], a p. 626.

non s'intesta i beni ma ne diviene proprietario: la sua posizione giuridic agli antipodi rispetto a quella di *nudus minister* che riveste l'intestatai Quindi, affermare che si vuole svolgere la propria attività ricorrendo ac determinata categoria di negozi fiduciari («le intestazioni») non signi quindi, svolgere la propria attività impiegando un tipo di rapporti fidu totalmente diversi («trust»). Questa considerazione non può essere miti nemmeno argomentando che l'impiego del trust sarebbe legittimato c formula «utilizzando tutti gli istituti giuridici consentiti dalle attuali leggi convenzioni internazionali, eventualmente acquisendo le necessarie aut zazioni». Essa è una espressione subordinata e non coordinata con quell «assunzione di incarichi d'intestazione», legittima quindi la società ad u zare tutti gli strumenti giuridici per assumere tali incarichi ma non può qu essere impiegata per legittimare il ricorso a tipi di negozi fiduciari che ricadano nella categoria delle «intestazioni».

Gli inconvenienti della formulazione omologata dal Tribunale di Fire non terminano qui.

Se, contrariamente a quanto sopra sostenuto, si ammettesse che *trus ship* possa equivalere ad intestazione, rivestendo l'ufficio di trustee, la soc si troverebbe a svolgere senza autorizzazione una attività riservata alle cietà fiduciarie in quanto l'intestazione, quando svolta a titolo professior rappresenta certamente una delle forme di amministrazione dei beni rise te dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ad esse[9].

In conclusione, un oggetto sociale così formulato crea importanti ost all'attività della *trust company*: l'assunzione dell'ufficio di trustee, o comp il compimento di un atto estraneo all'oggetto sociale, o comporta l'eser non autorizzato di un'attività che ricade nel campo d'applicazione della l sulle fiduciarie.

Una formulazione dell'oggetto sociale più appropriata rispetto alle pr denti è quella omologata il 5 dicembre 2000 presso il Tribunale di Bolo La società in questione ha come oggetto, assieme ad altre attività, «l'as zione di incarichi di «*Trustee*» e di «*Protector*» nell'ambito di «trusts» espre mente istituiti secondo le disposizioni della Convenzione dell'Aia in da luglio 1985, ratificata con legge 16 ottobre 1989, n. 364, ovvero sec successive disposizioni di legge che saranno emanate» e «la gestione, ar nistrazione e l'organizzazione di attività, di beni, di patrimoni e di inte economici, anche per mezzo di strutture fiduciarie, acquisendo, qu necessarie, le relative autorizzazioni». Rispetto a quella omologata dal t nale di Prato, questa formulazione è allo stesso tempo più precisa, in qu consente certamente alla società di rivestire l'ufficio di trustee, e più amp

[8] Era già stato messo in evidenza da M. LUPOI, *Trusts*, 1997, a pp. 251- 256.

[9] L. DE ANGELIS, voce «*Fiduciaria (società)*», *Digesto*, Sez. comm., Torino, 1991, vol. VI, 91, a p.

quanto le permette di svolgere anche la funzione di guardiano. Questo non è un fatto da poco. Quando disponenti e beneficiari sono domiciliati in Italia, ma il trustee risiede invece all'estero, è assai utile poter disporre di un guardiano che possa al contempo incidere sulle scelte di questo ma essere fisicamente vicino ai bisogni di quelli. Una società residente in Italia che svolga le funzioni di guardiano può quindi essere un importante punto di riferimento anche per chi preferisca avere trustees esteri.

Sempre in merito alla formulazione omologata dal Tribunale di Bologna, è opportuno osservare che la seconda parte della clausola (la quale prevede, accanto a quella di trustee e guardiano, anche l'attività di «gestione, amministrazione e l'organizzazione di attività, di beni, di patrimoni e di interessi economici, anche per mezzo di strutture fiduciarie, acquisendo, quando necessarie, le relative autorizzazioni») ha una funzione non trascurabile nell'economia dell'atto costitutivo, anche se di primo acchito uno sarebbe portato a considerarla un'inutile ripetizione. Essa permette, infatti, alla società di potersi assoggettare al regime autorizzatorio senza complicazioni, qualora l'evoluzione della normativa ad esso assoggettasse l'esercizio delle funzioni di trustee.

Il fatto che molte siano le società di diritto comune omologate con oggetti sociali che prevedono espressamente l'esercizio di funzioni di trustee conferma l'idea, autorevolmente sostenuta in dottrina[10], che tra l'attività di *trust company* e quella della società fiduciaria non ci sia coincidenza e quindi per svolgere quest'attività non sarebbe richiesta l'autorizzazione prevista per le società fiduciarie. Peraltro, questa idea trova conferma anche nella tendenza, manifestata dalle società fiduciarie che vogliano essere anche *trust companies*, di menzionare espressamente nel proprio oggetto sociale l'esercizio delle funzioni di trustee. In particolare, due sono le società fiduciarie fino ad oggi omologate con oggetti sociali che prevedono espressamente l'attività di *trust company*[11]: l'atto costitutivo di una afferma che la società può «assumere incarichi per amministrare i beni in qualità di trustee ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, assumere incarichi di *protector* nell'ambito di trusts espressamente istituiti», quello dell'altra che essa «potrà assumere le funzioni di trustee in trusts espressamente istituiti». Entrambe le clausole sono correttamente formulate in quanto chiaramente rendono legittimo l'esercizio delle funzioni di trustee, una, però, omette il riferimento alle funzioni di guardiano e ciò, come già detto, può rappresentare un'importante limitazione per le attività imprenditoriali di una *trust company*.

---

[10] V. V. BUONOCORE, *Le società – disposizioni generali*, Milano, 2000, p. 98 ss.

[11] Di queste due società ne dà notizia la nota redazionale al n. 19 in calce all'articolo di MAZZONE, [*supra*, nota 5].